



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**Servizio infanzia e istruzione del primo grado**

**Ufficio supporto giuridico del sistema scolastico ed educativo provinciale**

Via Gilli, 3 – 38121 Trento

**P** +39 0461 497250

**F** +39 0461 497216

@ supporto.giuridico.scuola@provincia.tn.it

@ serv.istruzione@pec.provincia.tn.it

Ai dirigenti  
delle istituzioni scolastiche e formative  
provinciali e paritarie

LORO INDIRIZZI

e, p.c. Spett.le  
Servizio istruzione e formazione del secondo grado,  
università e ricerca  
SEDE

Trento, 14 dicembre 2017  
Prot. 724018 /17-S167/USG/LD-AC

**Oggetto: nuove norme nazionali in materia di:**

- vaccini e privacy;
- uscita degli alunni minori di 14 anni dalla scuola al termine delle lezioni.

Il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*), convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172, contiene in particolare due importanti disposizioni per l'ambito scolastico sulle quali è necessario richiamare l'attenzione di tutti i soggetti in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza.

## VACCINI E PRIVACY

La Provincia ha previsto la trasmissione dei dati tra i titolari dei servizi educativi e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nell'ambito delle previsioni normative e organizzative in essere in provincia di Trento. Si segnala, a tal riguardo, che queste procedure erano previste anche dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 (*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*), convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, ma solo a partire dall'anno 2019; tale previsione è stata tuttavia anticipata anche dal legislatore nazionale con l'adozione dell'articolo 18 ter<sup>1</sup> del decreto legge n. 148 del 2017, che ha autorizzato le Regioni e le Province autonome – se già dotate di anagrafi vaccinali – a compiere la trasmissione dei dati a partire già dal corrente anno scolastico 2017/2018.

Il nuovo quadro normativo ribadisce la correttezza della procedura seguita dalla Provincia autonoma di Trento per verificare lo stato vaccinale nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

## USCITA DA SCUOLA DEGLI ALUNNI MINORI DI 14 ANNI AL TERMINE DELLE LEZIONI

Tenuto conto del recente pronunciamento della Corte di Cassazione, il legislatore nazionale è intervenuto in materia di uscita degli alunni minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni approvando l'articolo 19 bis del decreto legge n. 148/2017 che dispone:

*“Art. 19 bis*

*Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici*

1. *I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.*

2. *L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari*

1 **“Art. 18-ter. Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie**

1. *Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.*

2. *Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.”*

*dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.”.*

Al fine di dare attuazione a questa disposizione si invia a titolo collaborativo uno schema del modulo che il genitore può utilizzare per richiedere l'uscita da scuola del minore in autonomia (Allegato A) “Schema modulo per autorizzazione all'uscita autonoma”).

Cordiali saluti.



IL DIRIGENTE  
dott. Roberto Ceccato -

*Roberto Ceccato*

Allegato: “Schema modulo per autorizzazione uscita autonoma”

Per informazioni:

Ufficio supporto giuridico del sistema scolastico ed educativo provinciale:

dott. Livio Degasperi (0461/497250);

dott.ssa Angela Colella (0461/497269);

dott. Giuseppe Spina (0461/496977).